
STATUTO DELLA PUBBLICA ASSISTENZA
P.A. CROCE VERDE CASELLESE ODV

TITOLO I - PROFILI GENERALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Pubblica Assistenza Croce Verde Casellese Organizzazione di Volontariato (o anche, in forma breve, P.A. Croce Verde Casellese ODV), che assume la forma giuridica di Associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione Sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Casella. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie, possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/17 e s.m.i. ed all'applicazione delle previsioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie prevalentemente nell'ambito della Regione Liguria.

ART. 2 - L'EMBLEMA, LA BANDIERA, IL DISTINTIVO

L'emblema dell'Associazione è costituito da una Croce Verde in campo bianco, al centro della quale campeggia lo stemma del Comune di Casella, inscritto in un cerchio bianco.

Il vessillo è bianco, reca al centro la croce verde e la scritta in oro "P.A. Casellese".

Il distintivo Sociale è rappresentato da uno scudo sannitico crociato di verde al campo bianco, recante la scritta "P.A. Croce Verde Casellese 1909".

L'uso dell'emblema, del vessillo e del distintivo Sociale è definito dal Regolamento.

ART. 3 - PRINCIPI ASSOCIATIVI FONDAMENTALI

L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità della disciplina del Terzo Settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 5 del



D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

ART. 4 - ATTIVITA'

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, richiamate negli articoli precedenti, l'Associazione svolge, in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.:

- . interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi di cui all'art.5 lett. b del D.Lgs. 117/17;

- . interventi e prestazioni sanitarie;

- . prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- . educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

ART. 5 - SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti delle persone.

L'Associazione, per lo svolgimento delle attività di interesse generale elencate all'articolo precedente, assume, in particolare, il compito di:

- . servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- . servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulan-za;
- . servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- . iniziative di formazione ed informazione sanitaria, educa-zione, nonché attività culturali di interesse sociale con fi-nalità educativa;
- . iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali an-che in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- . promuovere ed organizzare iniziative volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- . promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarie-tà;
- . contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civili e sociale della col-lettività;
- . favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipa-zione attiva delle persone;
- . contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e delle attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale della persona e della collettività;
- . organizzare forme di partecipazione e di intervento nel set-tore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette al-la sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzi-one di questioni civili, sociali e culturali;
- . collaborare con Enti pubblici e privati e con altre Associa-zioni di Volontariato ed Enti del Terzo Settore per il prose-guimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

ART. 6 - ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse ge-nerale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal-la legge.

ART. 7 - VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avva-le in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indi-retto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8 - RAPPORTI DI LAVORO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO II - SOCI

ART. 9 - REQUISITI

L'Associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di Soci non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo formuli richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo Statuto, i Regolamenti ove esistenti, ed ogni altra deliberazione degli organi sociali.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo esamina entro novanta giorni la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è

annotata nel libro dei Soci e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile. Sono Soci dell'Associazione coloro i quali sono già stati ammessi all'entrata in vigore del presente Statuto.

Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

I Soci che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I Soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

ART. 10 - DIRITTI E DOVERI

I Soci hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

I Soci hanno il diritto di:

- . partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi;
- . eleggere i componenti degli organi associativi;
- . essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento e della normativa vigente;
- . chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- . formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- . essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;
- . essere informati sull'attività associativa;
- . esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- . recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I Soci hanno il dovere di:

- . rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- . versare la quota associativa;
- . non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- . impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

ART. 11 - INCOMPATIBILITA'

Non possono essere Soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere Soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

ART. 12 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- . per morosità, quando il Socio non provvede il rinnovo e/o il versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;
- . per decadenza, quando un Socio venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.11 del presente Statuto, il provvedimento ha efficacia dalla comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec;
- . per esclusione, quando il Socio, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali e renda di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec;
- . per recesso, quando il Socio abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione. Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato;
- . morte.

Il Socio sottoposto ai provvedimenti di decadenza o esclusione deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. E' facoltà del Socio ricorrere contro i provvedimenti assunti al Consiglio Direttivo entro un mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

TITOLO III

ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

ART. 13 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio secondo le normative vigenti.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO ED ENTRATE

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al pro-

prio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

ART. 15 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti del Terzo Settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo ed intestato all'Associazione.

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 - BILANCIO SOCIALE

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

TITOLO IV - ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 17 - ORGANI SOCIALI, GRATUITA' E DURATA

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017);
- Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017).

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione delle previsioni di cui all'art. 34, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita dai Soci dell'Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

E' convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto inviato a mezzo lettera, mail, pec, fax, unitamente ad avviso da affiggere nella Sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di indirle mediante pubblico avviso 24 ore prima della data stabilita.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento o assenza da persona eletta dall'Assemblea scelta tra i Soci presenti. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un segretario, e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.

Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente d'Assemblea e conservare in apposito libro presso la Sede dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto a un voto in Assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. In caso i Soci siano in numero inferiore a cinquecento ciascun Socio potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati; qualora il numero dei Soci sia pari o superiore a cinquecento ciascun Socio potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi

su fatti di natura personale. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ART. 19 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per l'elezione delle cariche sociali, le azioni di responsabilità e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato con più anzianità di appartenenza all'Associazione. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto è validamente costituita, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci quando delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

ART. 20 - COMPETENZE

L'Assemblea ordinaria:

- . approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- . approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- . definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- . approva il regolamento dell'Associazione e le sue modifiche;
- . approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- . determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i Soci all'Associazione;
- . nomina e revoca i componenti degli organi Sociali;
- . nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- . delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- . delibera sulla esclusione degli associati;

. delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;

. delibera sull'istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni dell'Associazione;

. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera:

. sulle modifiche dello Statuto sociale;

. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

. sulla devoluzione del patrimonio.

ART. 21 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere Soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili, tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario, il Cassiere, il Direttore dei Servizi, l'Economo; può nominare inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i Consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non Soci; può nominare altri Direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del Segretario, del Cassiere, del Direttore dei Servizi, dell'Economo e del Direttore Sanitario sono determinate nel Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede Sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro presso la Sede dell'Associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'Assemblea.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

ART. 22 - QUORUM COSTITUTIVI E VOTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese, adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di conflitto di interesse i componenti del Consiglio Direttivo ne devono dare immediata comunicazione al Consiglio e astenendosi dalle relative deliberazioni.

ART. 23 - COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo pone in essere gli adempimenti di cui all'art.26 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i. ed in particolare:

- . predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
- . dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- . delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'Associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;
- . delibera l'adesione ad Organizzazioni di Volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- . delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto;
- . determina l'importo annuale delle quote associative;
- . adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio;
- . assume il personale dipendente e stabilisce forme di rappor-



to di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di Legge;

- . accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- . adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- . procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti, circa le vertenze insorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone gli eventuali provvedimenti disciplinari;
- . ogni funzione che lo Statuto o le Leggi non attribuiscano ad altri Organi.

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente, Vicepresidente, Segretario o Cassiere alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

ART. 24 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio, e a lui compete l'alta sorveglianza dell'andamento dell'Associazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'Associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

ART. 25 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo:

- . vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- . vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- . al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- . esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- . attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 26 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 27 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i. l'Associazione deve tenere:

- . il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- . il libro degli associati;
- . il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- . il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi;
- . ogni altro libro previsto dalle normative vigenti.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

ART. 28 - SCOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, è

devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea. o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 29 - STATUTO E REGOLAMENTI

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 30 - NORMA TRANSITORIA

Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carico sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all'art.22 del presente Statuto.

Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il Collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/17.

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme dei Regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigente in materia.

F.to: Mauro Cinti

Mario Bonini Notaro

=====

Copia conforme all'originale firmato a' sensi di legge composta di numero tredici fogli.

Genova, tre Novembre duemilaventi

